



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e succ. mod.;
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni*";
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
- VISTO** l'art.172, D.Lgs. n.152/2006 cit. che, a seguito delle modifiche recate dall'art.7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, al primo comma dispone che "*Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente*;
- VISTO** che il citato art.172, D.Lgs. n.152/2006, in correlazione con gli adempimenti prescritti al comma 1, dispone al quarto comma che "*Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non*

provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale;

- VISTO** il D.P.Reg n.2805 del 19/06/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'ing. Calogero Foti;
- VISTO** l'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19 che riconosceva all'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), ora soppressa, "*poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.*";
- VISTO** in particolare, l'art.9, comma 2, della citata legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 che, nell'abrogare il citato art.7, l.r. n.19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, prevedendo che "*Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)*", ivi compresi i poteri sostitutivi;
- VISTA** la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante "*Disciplina in materia di risorse idriche*";
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 75 del 29 gennaio 2016 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016, con il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 1, della L.R. 11 agosto 2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002;
- VISTE** le Circolari prot. n.1369/gab del 7 marzo 2016 e prot. n.7394/gab del 22 novembre 2016 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità *pro tempore*, aventi ad oggetto indirizzi idonei a garantire la sollecita ed omogenea attuazione dell'art.3, comma 2, l.r. n.19/2015 e, dunque, il formale insediamento delle Assemblee territoriali idriche (ATI) e il loro avvio operativo;
- VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n.93/2017, depositata il 4 maggio 2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di molteplici disposizioni della Legge regionale 11 agosto 2015, n.19;
- VISTA** la Circolare prot. n.4586/gab del 18 maggio 2017 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità che, nel chiarire che le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali non concernono la disciplina dei nuovi Enti di Governo del servizio idrico integrato, che rimane integra, vigente ed applicabile nelle modalità definite dal legislatore regionale, ha assegnato alle ATI il termine di sei mesi, decorrenti dalla circolare medesima, per redigere/aggiornare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e avviare la procedura di affidamento del SII, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006 cit.;
- VISTO** che con nota prot. n.16395 dell' 08/08/2019, inoltrata alle ATI dal Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti con nota prot. n.38694 del 23 settembre 2019, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato che condizione imprescindibile, per i finanziamenti nel settore del servizio idrico integrato per il periodo 2021-2027, "*è che il servizio idrico integrato sia a regime e che sia stato affidato nel rispetto della normativa*

comunitaria e nazionale vigente o, in ogni caso, che il servizio idrico integrato sarà a regime alla data del 1° gennaio 2021 e che quindi tutti gli atti propedeutici all'affidamento dello stesso, con particolare riguardo al piano d'ambito, saranno adottati entro e non oltre tale data”;

VISTA la nota prot. n.18797 del 12 maggio 2020 con la quale l'Assessorato regionale per l'Energia e i Servizi di P.U., preso atto del forte ritardo da parte dall'Assemblea Territoriale Idrica di Messina, in ordine al procedimento di accertamento delle gestioni comunali salvaguardate ai sensi dell'art.147, comma 2 bis, D.Lgs. n.152/2006, necessario e propedeutico al fine di potere definire il perimetro della gestione unica d'ambito con le relative refluenze sull'aggiornamento del piano d'ambito e sull'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico d'ambito, ha diffidato detta ATI, a completare le attività ivi declinate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dalla notifica di detta diffida, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo;

CONSIDERATO che oltre al termine di cui al visto precedente continuava a permanere lo stato di inadempienza da parte dell'ATI di Messina;

VISTO il D.A. n.825 del 30 luglio 2020 notificato in data 04/08/2020 con il quale, al fine di porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006, il sig. Mauro Scimonelli, dipendente dell'Amministrazione regionale, è stato nominato Commissario *ad acta* presso detta Assemblea Territoriale Idrica di Messina;

VISTO il D.A. n.976 del 16 settembre 2020 notificato in data 17/09/2020 con il quale, al fine di porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006, l'incarico di Commissario *ad acta* del sig. Mauro Scimonelli, dipendente dell'Amministrazione regionale, presso detta Assemblea Territoriale Idrica di Messina, conferito con D.A. n. 825 del 30 luglio 2020, è stato prorogato sino alla data del 15 ottobre 2020;

VISTA la nota prot. n.37735 del 25/09/2020 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha emanato le Linee guida per l'esame istruttorio delle istanze di gestione autonoma ex art.147, comma 2-bis, lettere a) e b), del D.Lgs. n.152/06, secondo quanto indicato nella nota assessoriale prot. n.8952/GAB del 24/09/2020 e nei pareri del MATTM prott. n.7069 del 18/05/2017 e n.74091 del 23/09//2020;

VISTA la nota trasmessa via pec in data 16/10/2020 assunta al protocollo del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti in pari data al prot. n.40637, con la quale il Commissario *ad acta*, ha relazionato sulle attività già poste in essere che hanno determinato l'acquisizione da parte dell'ATI Messina di 10 istanze, presentate dai Comuni dell'ambito territoriale, relative alla richiesta di salvaguardia del S.I.I., di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) o b), del D.Lgs. n. 152/2006, alcune delle quali dovevano ancora essere integrate da relativa documentazione a supporto, per poter consentire all'ATI di Messina l'esame tecnico ed istruttorio, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti, e chiedendo infine di voler valutare *“l'opportunità di prorogare il mandato assegnato con D.A. n.925 del 30 luglio 2020 e D.A. n.976 del 16 settembre 2020 presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Messina, presupposto indispensabile per il prosieguo dell'attività relativa alla definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni autonome salvaguardate di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 152/2006”;*

VISTO il D.A. n.1174 del 28 ottobre 2020 notificato in data 30/10/2020 con il quale, al fine di porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e

formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006, l'incarico di Commissario *ad acta* del sig. Mauro Scimonelli, dipendente dell'Amministrazione regionale, presso detta Assemblea Territoriale Idrica di Messina, conferito con D.A. n. 825 del 30 luglio 2020, è stato prorogato sino alla data del 30 novembre 2020;

VISTA

la nota trasmessa via pec in data 04/12/2020 assunta al protocollo del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti in data 07/12/2020 al prot. n.49214, con la quale il Commissario *ad acta*, ha relazionato sulle attività già poste in essere che hanno determinato l'assunzione di 7 Delibere di riconoscimento e 3 Delibere di diniego relative alla richiesta di salvaguardia del S.I.I., di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 152/2006, in seguito all'acquisizione da parte dell'ATI Messina di 10 istanze, presentate dai Comuni dell'ambito territoriale, ed inoltre comunicato l'acquisizione tardiva di ulteriori due istanze da parte del comune di Ali e del comune di Motta Camastra richiedenti la salvaguardia della gestione in forma autonoma, ex art.147, comma 2 bis, del D.Lgs. n.152/2006, che non ha consentito di condurre l'esame istruttorio della documentazione, al fine di accertare la sussistenza dei prescritti requisiti per il riconoscimento delle gestioni autonome, e di adottare il provvedimento conseguente delle quali dovranno ancora essere integrate da relativa documentazione a supporto, per poter consentire all'ATI di Messina l'esame tecnico ed istruttorio, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti, e chiedendo infine di voler valutare "*l'opportunità di prorogare il mandato assegnato con D.A. n.925 del 30 luglio 2020 presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Messina, in ragione di provvedere alla definizione delle ultime istanze pervenute*";

RITENUTO

come necessario ed opportuno, al fine di pervenire al pieno soddisfacimento degli adempimenti di legge sopra richiamati ed alla conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006, necessario per il successivo affidamento del servizio ad un gestore unico, nel rispetto della normativa vigente e del termine assegnato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prorogare il mandato del Commissario *ad acta*, sig. Mauro Scimonelli, affinché possa proseguire ed ultimare le attività in essere finalizzate alla conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006 cit.;

CONSIDERATO che già in data 12 maggio 2020 l'ATI di Messina era stata diffidata con la nota prot. n.18797/2020 sopra richiamata;

- che il commissario ad acta è stato nominato in data 30 luglio 2020 e, di seguito, una prima volta prorogato in data 16 settembre 2020 ed una seconda volta il 28 ottobre 2020;
- che il commissario ad acta documenta di avere portato a termine il procedimento istruttorio con il riconoscimento della salvaguardia a n.7 Comuni;
- che, ancora una volta, la presentazione successiva e tardiva di ulteriori istanze rimarca l'atteggiamento dilatorio, tenuto e mantenuto dai Comuni, che va stigmatizzato;

E TENUTO CONTO dell'importanza rivestita dagli adempimenti imposti dal vigente quadro normativo (redazione piano d'ambito e affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico d'ambito) e del ruolo propedeutico rivestito dai procedimenti istruttori per il riconoscimento delle eventuali salvaguardie (che delimitano il perimetro della gestione unica d'ambito);

- che, come evidenziato dal MATTM con nota prot. n.35478/2020, trasmessa a tutte le ATI dell'Isola, le gestioni salvaguardate comunque non si sottraggono alla pianificazione d'ambito;
- che, nonostante il severo richiamo di cui sopra all'ATI di Messina ed ai Comuni dell'ambito territoriale ad un prosieguo delle attività di competenza sollecito e conforme alla legge, è di primaria importanza, alla luce della data del 1° gennaio 2021, fissata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la pianificazione d'ambito, al fine di potere accedere ai finanziamenti 2021-2026, prorogare l'incarico al Commissario ad acta per completare definitivamente l'attività in luogo dell'ATI di Messina e dei Comuni che della

stessa fanno parte, così assicurando, per quanto di competenza della Regione, che il settore del servizio idrico integrato, anche in questa Regione, sia conforme al quadro normativo statale, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.93/2017;

DECRETA

ART. 1

Alla luce delle premesse, costituenti parte integrante del presente provvedimento, l'incarico di Commissario *ad acta* presso l'ATI di Messina, conferito con D.A. n.825 del 30 luglio 2020 al sig. Mauro Scimonelli, dipendente dell'Amministrazione regionale, è prorogato sino alla data del 15 gennaio 2021, con il compito di provvedere in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006.

ART. 2

Il Commissario *ad acta* di cui all'articolo precedente provvede, ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate di cui all'art.147, comma 2 bis, lettere a) e b), D.Lgs. n.152/2006, adottando, in luogo e per conto dell'Assemblea Territoriale idrica inadempiente, alla data del 15 gennaio 2021, ogni atto necessario e/o utile.

ART. 3

Al Commissario spettano l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08/06/2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto a carico dell'ATI inadempiente.

ART. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U. in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6, della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015 e verrà notificato al Commissario *ad acta*, all'ATI Messina, al Ministero dell'Ambiente, al Presidente della Regione e all'Ufficio Territoriale di Governo.

IL DIRIGENTE SERVIZIO 1

Ing. Marcello Loria


Documento firmato da
MARCELLO LORIA
17.12.2020 09:13:14
UTC

**Il Dirigente Generale
del Dip. Reg.le Acqua e Rifiuti**

Foti



Firmato digitalmente da
CALOGERO FOTI
Data: 2020.12.17 19:41:04
+01'00'

L'ASSESSORE

Dott. Alberto Pierobon

